

(N. 266)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 9 febbraio 1949 (V. Stampato N. 259)

d'iniziativa dei Deputati ZACCAGNINI e RUMOR

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 FEBBRAIO 1949

Direzione delle aziende speciali per l'esercizio di farmacie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle aziende speciali per l'esercizio di farmacie, il direttore al quale deve essere affidata la direzione dell'azienda, a tenore dell'articolo 4 del testo unico 25 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, deve essere un chimico-farmacista iscritto all'albo professionale.

Art. 2.

La deliberazione e l'atto di nomina e di sostituzione del direttore, di cui al precedente articolo, vengono fatti ed approvati secondo le norme del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI.